

30 OTT. 2008

X AVV SPATOCCO
ORIGINALE LAVORO

2008

R. G. n. 1066/2008

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

N. Sent. *11/11*

N. R.G. *1066/08*

N. Cron. *5076*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

il Giudice del lavoro dr. Raffaele Bazzoffi, pronunciando nella causa promossa da:

GAZZERRO Vittorio

con avv. Parducci

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

rapp. e dif. dal dr. F. Burgello

visto l'art. 429 c.p.c.

dichiara il diritto del ricorrente a permanere in servizio presso il CSA di Firenze per tre interi anni scolastici decorrenti dal 1.9.2005 come previsto nel decreto 9132 del 25.7.2005 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ed a percepire i compensi connessi al medesimo incarico dal 1.9.2006 fino alla prevista scadenza.

Respinge il ricorso nel resto.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1500 di cui 800 di onorari oltre iva e cap e che dichiara da compensarsi nella misura di 1/3.

Firenze, 30.10.2008

Il Giudice
 R. Bazzoffi

MOTIVAZIONE

Il ricorso è stato accolto, anche se non in misura integrale, parendo da condividersi le argomentazioni svolte dalla difesa attrice circa il diritto del ricorrente a portare a termine l'incarico ricevuto nel 2005..

Al riguardo sembra determinante quanto disposto dall'art. 33 del Dlgs 223/2006, che al comma 2 prevede che i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore di tale decreto sia stata autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età (quella che appunto consente al Gazzoero di mantenere l'incarico fino alla

scadenza) possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche previste dalla normativa vigente all'epoca dell'accoglimento della richiesta.

Il ricorrente si trova esattamente in tale situazione, avendo richiesto (cfr. doc. 7) in data 9.1.2006 - e quindi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 223/2006- il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, come era in sua facoltà secondo quanto stabilito dall' art. 1-quater della L. 186/2004. Non risulta che tale domanda sia stata respinta prima del sopraggiungere del citato Dlgs. Egli è dunque è autorizzato a permanere in servizio fino al raggiungimento dell'età anzidetta, e dunque fino alla scadenza del contratto individuale del luglio 2005.

A ciò si aggiunga che il titolo per lo svolgimento di tale attività è costituito esclusivamente dal già citato decreto dell'USR (all. 4 ric.) che non è mai stato revocato. E poiché tale decreto ha il valore di un atto contrattuale (come ivi esplicitamente dichiarato) esso ha valore tra le parti in quanto tale, a nulla rilevando il sopraggiungere di una disciplina legale eventualmente impeditiva dell'assegnazione dell'incarico per il futuro, o che abbia ripristinato l'originario limite massimo all'età pensionabile (67 anni).



Si precisa che, essendo ormai scaduto l'incarico, la domanda può essere accolta solo per la parte che si riferisce alla mancata percezione degli stipendi fino al 30.8.2008.

In relazione alla domanda risarcitoria si osserva che questa non può essere accolta, non solo perché genericamente formulata, ma anche perché priva di qualsiasi prova, neppure richiesta.

Le spese seguono la soccombenza ma vengono parzialmente compensate in ragione del non completo accoglimento del ricorso.

Firenze, 30.10.2008

Il Giudice

R. Bazzoffi

IL CANCELLIERE
Vincenza Rosalba D'Grig

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 OTT. 2008

IL CANCELLIERE
Vincenza Rosalba D'Grig